



ATTO DD 80/A1703B/2022

DEL 03/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: D.M. 22 gennaio 2018. D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Interventi, ai sensi del decreto 22 gennaio 2014, punto A.5.6, nei siti a rischio di diffusione passiva ricadenti nelle zone infestate.

Premesso che:

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2018 “Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana” prevede misure specifiche per l'organismo nocivo *Popillia japonica*;

il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 prevede le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.” prevede all'art. 3, comma 5, che la gestione delle emergenze fitosanitarie comprende le misure e gli interventi diretti ad assicurare l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, nonché la relativa attività di informazione alla popolazione;

il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce l'elenco degli organismi nocivi prioritari per l'Unione Europea: vi sono 20 organismi nocivi, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione; nell'elenco è presente *Popillia japonica*;

la D.D. 12 ottobre 2021, n. 872 “Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Popillia japonica* Newman in Piemonte” ha aggiornato l'elenco dei comuni ricadenti in zona infestata;

Considerato che gli adulti dell'insetto *Popillia japonica* Newman (*Coleoptera: Rutelidae*) attaccano molte

specie vegetali, sia coltivate che spontanee e che le larve, che si sviluppano nel terreno, sono invece particolarmente dannose per i manti erbosi e i pascoli; inoltre, gli adulti dell'insetto volano da giugno a settembre e ovidepongono nel terreno dove le larve restano fino alla stagione successiva e i siti di ovideposizione privilegiata sono i prati pascoli irrigui e i prati in genere.

Dato atto che:

la D.D. 344 del 18 maggio 2016 "D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le aree a rischio di diffusione passiva ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016" ha definito la "Procedura per l'individuazione e la categorizzazione dei siti che rappresentano un rischio per la diffusione passiva di *Popillia japonica*";

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2018 "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana" prevede nell'art. 4 "Siti a rischio" che i Servizi fitosanitari regionali individuino nella zona infestata i siti considerati a rischio per il potenziale trasporto passivo di *Popillia japonica*, quali: aeroporti, porti, parcheggi e centri di logistica e dispongano adeguati piani di gestione fitosanitaria e applichino specifiche misure tra cui l'eliminazione della vegetazione su cui possono alimentarsi gli adulti, mediante operazioni di sfalcio, diserbo e trinciatura e l'esecuzione di idonei trattamenti insetticidi.

il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625." prevede all'art. 3, comma 5, che la gestione delle emergenze fitosanitarie comprenda le misure e gli interventi diretti ad assicurare l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti e il ricorso a procedure semplificate, nonché la relativa attività di informazione alla popolazione;

Il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte collabora con I.P.L.A. S.p.A. (Istituto per le piante da legno e l'ambiente), attraverso convenzioni annuali, incaricando l'Istituto di effettuare nella zona infestata le attività di monitoraggio dei siti di diffusione passiva e, qualora necessario, di provvedere a effettuare, previa comunicazione al Comune:

- interventi di sfalcio e/o trinciatura delle specie vegetali maggiormente in grado di attrarre l'insetto, anche mediante affidamento di specifici incarichi a ditte specializzate;
- in caso di ritrovamento dell'insetto, l'esecuzione nelle ore notturne di trattamenti insetticidi sugli adulti.

il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" disciplina l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e all'art. 15 comma 7, prevede che in caso di rinvenimento di organismi nocivi da quarantena durante l'attività di monitoraggio svolta sul territorio dai Servizi Fitosanitari regionali, possa essere ammesso l'uso di prodotti fitosanitari anche nelle aree di cui al comma 2, lettera a) (aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie) dandone preventivamente informazione all'ente gestore dell'area;

il decreto 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" prevede al punto A.5.6 "Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" l'obbligo da parte delle autorità locali di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata

del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone. Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena.

Preso atto che qualora si verifichi la necessità di effettuare trattamenti insetticidi sugli adulti, l'I.P.L.A. S.p.A. provvederà a darne immediata comunicazione al Comune.

Considerata la necessità che i Comuni ricadenti nella zona infestata per *Popillia japonica*, provvedano tempestivamente, a seguito della comunicazione di I.P.L.A. S.p.A., ad adottare e diffondere specifica ordinanza contingibile e urgente di chiusura dei siti a rischio, al fine di eseguire nelle ore notturne trattamenti insetticidi sugli adulti.

Dato atto che l'I.P.L.A. S.p.A. provvederà a chiudere al pubblico le aree oggetto di trattamento con nastro segnaletico bianco e rosso, apponendo la necessaria cartellonistica informativa, e la chiusura dovrà essere garantita sia durante la realizzazione del trattamento sia per le 48 ore successive al medesimo.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
- visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

DETERMINA

- di dare atto che il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 ha inserito *Popillia japonica* nell'elenco dei 20 organismi nocivi prioritari per l'Unione Europea per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione;

- di dare atto che il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. prevede all'art. 3, comma 5, che la gestione delle emergenze fitosanitarie comprende le misure e gli interventi diretti ad assicurare l'eradicazione o il

contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, nonché la relativa attività di informazione alla popolazione;

- di richiamare quanto disposto dal decreto 22 gennaio 2014, punto A.5.6 e prendere atto che i Comuni ricadenti nella zona infestata per *Popillia japonica*, provvedano tempestivamente, a seguito della comunicazione di I.P.L.A. S.p.A., ad adottare e diffondere specifica ordinanza contingibile e urgente di chiusura dei siti a rischio, al fine di eseguire nelle ore notturne trattamenti insetticidi sugli adulti;

di dare atto che il presente atto è applicato nei comuni attualmente ricadenti in zona infestata e resta applicabile anche nei comuni che saranno individuati con successivi atti del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico scientifici.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata on line nella sezione dedicata a *Popillia japonica* alla pagina:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci